

ADEMPIMENTI

Esterometro: sanzioni e ipotesi di ravvedimento

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Tornati dalle vacanze vi siete persi la scadenza del 2 settembre riferita all'esterometro?

Tranquilli, c'è sempre tempo per il **ravvedimento**, ponendo attenzione alle **date in cui effettuate la correzione**. Ma andiamo con ordine.

Come noto, da quest'anno i soggetti passivi Iva sono chiamati a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate il cd. esterometro, ossia i dati relativi alle operazioni di **cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute **fatture elettroniche**.

La **trasmissione telematica** deve essere effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della **data del documento emesso** ovvero a quello della **data di ricezione del documento** comprovante l'operazione, intendendo per data di ricezione la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva ([articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#) e [Provvedimento direttoriale prot. n. 89757 del 30.04.2018](#)); unica eccezione per gli invii dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, per i quali, in fase di prima applicazione, i dati potevano esser inviati entro il 30 aprile 2019.

Pertanto, **entro il 2 settembre 2019** (il 31 agosto cadeva di sabato) andavano trasmessi i dati delle operazioni transfrontaliere del **mese di luglio**.

Per l'**omissione o l'errata trasmissione dei dati** delle operazioni transfrontaliere, di cui all'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), si applica la sanzione amministrativa di **2 euro per ciascuna fattura**, comunque entro il limite **massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre**. La sanzione è **ridotta alla metà**, entro il limite massimo di 500 euro, **se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita**, ovvero se, nel medesimo termine, è **effettuata la trasmissione corretta dei dati** ([articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997](#)).

Con la [risoluzione 104/E/2017](#), l'Agenzia delle Entrate ha trattato l'applicabilità dell'istituto del **ravvedimento operoso** alle sanzioni di cui all'[articolo 11 D.Lgs. 471/1997](#), con riferimento ai [commi 2-bis e 2-ter](#) (l'esterometro, al tempo, non era in vigore). Con il citato intervento di prassi, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che, con riferimento alla disciplina sanzionatoria contenuta nell'[articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#), avendo essa natura amministrativo-tributaria e in assenza di una deroga espressa, **"risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472"**.

Tali conclusioni, a rigor di logica, possono valere anche per l'esterometro.

Veniamo, a questo punto, alle **modalità operative di regolarizzazione** proponendo il seguente **esempio**.

La società Alfa Srl ha dimenticato di trasmettere 180 fatture di acquisto di beni da un fornitore Ue: le fatture sono state **ricevute e registrate nel mese di luglio**, pertanto, era necessario presentare l'esterometro **entro il 2 settembre**. In caso di regolarizzazione **entro i 15 giorni successivi alla scadenza** (17 settembre) trovano applicazione, come detto, le sanzioni dimezzate, nel limite massimo di 500 euro.

Qualora il contribuente voglia avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso**, potrà **assolvere all'obbligo comunicativo entro il 17 settembre**, versando le seguenti sanzioni **ridotte secondo la tempestività della correzione**:

- **20 euro**, ossia sanzione base di 180 euro, **ridotta ad 1/9** entro il 1° dicembre 2019 ([articolo 13, comma 1, lettera a-bis, D.Lgs. 472/1997](#));
- **22,50 euro**, ossia sanzione base di 180 euro, **ridotta ad 1/8** entro il 30 aprile 2020 ([articolo 13, comma 1, lettera b, D.Lgs. 472/1997](#));
- **25,71 euro**, ossia sanzione base di 180 euro, **ridotta ad 1/7** entro il 30 aprile 2021 ([articolo 13, comma 1, lettera b-bis, D.Lgs. 472/1997](#));
- **30 euro**, ossia sanzione base di 180 euro **ridotta ad 1/6** entro il 31 dicembre 2025 ([articolo 13, comma 1, lettera b-ter, D.Lgs. 472/1997](#));
- **36 euro**, ossia sanzione base di 180 euro **ridotta ad 1/5** fino alla notifica dell'atto impositivo ([articolo 13, comma 1, lettera b-quater, D.Lgs. 472/1997](#)).

Qualora la correzione avvenga **oltre i suddetti 15 giorni dalla scadenza originaria**, trova applicazione la **sanzione ordinaria** (2 euro a fattura) ridotta, in caso di ravvedimento, come segue:

- **40 euro**, ossia sanzione base di 360 euro, **ridotta ad 1/9** entro il 1° dicembre 2019 ([articolo 13, comma 1, lettera a-bis](#));
- **45 euro**, ossia sanzione base di 360 euro, **ridotta ad 1/8** entro il 30 aprile 2020 ([articolo 13, comma 1, lettera b](#));
- **51,43 euro**, ossia sanzione base di 360 euro, **ridotta ad 1/7** entro il 30 aprile 2021 ([articolo 13, comma 1, lettera b-bis](#));
- **60 euro**, ossia sanzione base di 360 euro **ridotta ad 1/6** entro il 31 dicembre 2025 ([articolo 13, comma 1, lettera b-ter](#));
- **72 euro**, ossia sanzione base di 360 euro **ridotta ad 1/5** fino alla notifica dell'atto impositivo ([articolo 13, comma 1, lettera b-quater](#)).

Segnaliamo infine che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un [software di compilazione per l'esterometro](#) (Versione 2.0.0 del 2 settembre 2019). Trattasi del medesimo programma pubblicato per i corrispettivi giornalieri: l'utente, una volta scaricato il *software*, può scegliere

quale adempimento intende assolvere e, selezionando “**Comunicazione Dati fatture transfrontaliere**”, se intende presentare una nuova comunicazione, annullarne una precedente o rettificare dei dati trasmessi.

Seminario di specializzazione

**IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE
DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)